COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 567

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori ANGELINI ARMANDO ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1960 n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2875) 567

PRESIDENTE . . 567, 568, 569, 571, 572, 574

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 567, 571, 574

ANGELINI-LUDOVICO 569, 572

GOMEZ D'AYALA 571, 574

DE LEONARDIS, *Relatore* 571, 572

BARTOLE 573, 574

Proposta di legge (*Discussione*):

PREARO ed altri: Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero. (2921). 575

PRESIDENTE 575

MARENGHI, *Relatore* 575

Sull'ordine dei lavori.

DEL GIUDICE 575

PRESIDENTE 575

La seduta comincia alle 9,35.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Aimi, Bonomi e Grifone sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Baccelli, Pucci Ernesto e Angelini Ludovico.

Prende parte alla seduta, su sua richiesta, in quanto Relatore sul provvedimento per il parere presso la XIV Commissione Igiene e sanità, il deputato Bartole.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri: Modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii d'oliva (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2875, d'iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri, concernente la modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii d'oliva.

Nell'ultima seduta la nostra Commissione ha ascoltato la lunga ed esauriente relazione del Relatore, onorevole De Leonardis.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Relatore ha svolto una relazione così ampia, anche sotto il profilo tecnico, economico ed industriale

del problema, che non credo di dover aggiungere altro e mi limiterò quindi a riassumere gli scopi cui mira la proposta del senatore Angelini.

In effetti, l'articolo 2 della legge n. 1407 del 13 novembre 1960 stabilisce che la denominazione di olio di oliva rettificato è riservata al prodotto ottenuto da olio lampate reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche; mentre per l'ultimo comma dello stesso articolo, devono considerarsi non commestibili gli olii ottenuti con procedimenti diversi da quelli della neutralizzazione con alcali.

Per effetto di tale limitazione risulta dunque esclusa la possibilità di applicare il procedimento dell'esterificazione, col quale si riusciva a rendere utilizzabile per il consumo alimentare – e quindi a far mettere in commercio – anche olii ad alto contenuto di acidità. Perciò questa legge ha provocato una certa ripercussione sul mercato oleario, e quindi anche sul prezzo delle olive.

Ora il senatore Angelini, considerando che la scienza e la tecnica mettono a disposizione sempre nuovi metodi per attenuare queste perdite, dovute alla maggiore acidità del prodotto, e quindi per valorizzare maggiormente l'oliva, chiede che sia modificata la legge del 13 novembre 1960 consentendo di adottare – ove siano riconosciuti idonei – questi nuovi procedimenti.

Si tratta – come ho già detto – di procedimenti fisici e non chimici. In sostanza il senatore Angelini si riferisce al procedimento illustrato dall'onorevole Relatore e approvato dalle maggiori autorità sanitarie; procedimento rivelatosi ottimo perché con esso l'olio viene lavorato ad alta pressione, con procedimenti fisici e non subisce grandi perdite.

Ma oltre a questo procedimento, realizzato e collaudato, la scienza può sempre scoprire e introdurre nuovi sistemi nella lavorazione dell'olio; appare quindi opportuno per il proponente modificare la vigente disciplina, stabilita con la legge del 1960, tanto più che la proposta di legge prevede che questi nuovi procedimenti possano essere applicati solamente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura d'accordo con gli altri Ministeri interessati.

Sono stati prospettati due problemi dall'onorevole Relatore: quello della importazione e quello della proibizione della esterificazione anche degli altri olii. Per quanto riguarda il primo devo ricordare che già esiste il divieto di importazione dell'olio di oliva esterificato. L'olio ottenuto con processi di esterificazione non è specificamente menzionato nell'articolo 7 della legge 13 novembre 1960, n. 407, in quanto vi è una norma di carattere generale la quale stabilisce che quando un procedimento per la lavorazione di un prodotto destinato ad uso alimentare è proibito dalla legge italiana, è proibita anche l'importazione di analoghe sostanze ottenute con lo stesso procedimento altrove.

Per quanto poi riguarda l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Relatore, con il quale si invoca la presentazione di un disegno di legge governativo per proibire la esterificazione degi olii e grassi, dichiaro senz'altro che il Governo a favorevole ed anzi ha già predisposto un disegno di legge che ora è all'esame degli altri Ministeri per il parere definitivo; parere che è stato anche sollecitato recentemente. Quindi il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

Concludo pregando gli onorevoli colleghi di approvare la proposta di legge del senatore Angelini Armando.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente:

« La denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

« La denominazione di " olio di sansa di oliva rettificato " è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

« Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

« Sono considerati non commestibili gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

« I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

« Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oli-

va o essere comunque resi inservibili o essere sigillati ».

Comunico che all'articolo testé letto sono stati presentati, dai deputati Angelini Ludovico ed altri, i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, *tra le parole*: con processi fisici che non, *e le parole*: apportino all'olio, *inserire le altre*: richiedano l'introduzione di sostanze chimiche nocive alla salute e non... ».

« Al penultimo comma, *dopo le parole*: con altri Ministeri, *aggiungere le altre*: su parere vincolante di una commissione formata da tre docenti universitari di scienza dell'alimentazione, di merceologia e di chimica organica e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ».

« *Subordinato al precedente*: su parere vincolante della commissione prevista dall'articolo 108 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ».

« *Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Il confronto dei procedimenti di rettifica deve essere basato sull'esame spettrofotometrico U.V. e sull'esame della frazione insaponificabile, ed eventualmente su altri metodi che fossero dimostrati idonei, secondo le modalità che saranno precisate nell'apposito regolamento ».

ANGELINI LUDOVICO. Vorrei brevemente accenare ai motivi della mia opposizione a questa proposta di legge, in seno alla Commissione per l'Igiene e sanità, dove in effetti fummo tutti d'accordo nel riconoscere la positività della legge attualmente in vigore, benché – è evidente – nessuno possa essere convinto che il processo agli alcali rappresenti quanto di meglio è possibile ottenere in assoluto. Anzi, siamo perfettamente convinti del contrario. Il processo agli alcali è un sistema che dobbiamo accertare solo in mancanza di meglio: quindi in effetti questa proposta di legge ci apre la possibilità di servirci, per la raffinazione degli olii acidi e dei prodotti delle sanse, di metodi più moderni e meno lesivi della struttura molecolare dell'olio di quanto non siano gli stessi processi agli alcali che – come è noto – per il semplice fatto di richiedere temperature molto alte possono provocare delle notevoli alterazioni della materia.

Il nostro atteggiamento contrario fu motivato in parte dalla forma in cui viene presentata la proposta e dalle stesse perplessità che il Relatore, onorevole Bartole – ordinariamente così preciso – ebbe ad esprimere chiaramente.

E le espresse soprattutto quando si discusse il problema del procedimento e della necessità di reintrodurre una prova controllata per accertare se effettivamente questi olii rispondano o meno a quelle determinate caratteristiche che noi richiediamo: di introdurre cioè l'esame spettrofotometrico.

È questo l'oggetto del nostro primo emendamento. Vorrei dire a questo proposito che dobbiamo renderci conto che oggi in questo settore manchiamo soprattutto di metodi ufficiali attraverso i quali la Magistratura possa prendere con tranquillità le sue decisioni. Ora, noi componenti della Commissione igiene e sanità siamo tutti convinti che l'introduzione nella legge di questa prova ufficiale suggerita dalla proposta di modifica originaria a firma Angelini ed altri, costituirebbe un fatto estremamente positivo, richiesto anche da una quantità di tecnici. Con l'esame spettrofotometrico è possibile indicare il tipo di grasso se si tratta di grassi saturi od insaturi e quindi il nostro emendamento – sul quale insistiamo – mira a garantire maggiori possibilità di controllo del prodotto.

Per quanto riguarda poi l'emendamento al primo comma, noi proponiamo che venga escluso nelle lavorazioni l'introduzione di sostanze – che sono poi i solventi – delle quali in un modo o nell'altro rimangono sempre delle tracce nel prodotto e che sono effettivamente nocive.

PRESIDENTE. Il terzo comma del testo del Senato non viene già incontro alle vostre preoccupazioni?

ANGELINI LUDOVICO. Noi vogliamo fare ancora un passo avanti: se si dovesse giungere all'accettazione dei nostri due emendamenti verrebbero eliminate tutte le preoccupazioni.

A questo proposito permettetemi di accennare ai processi che oggi vengono proposti per la raffinazione dell'olio. Io ne conosco alcuni, ma due di essi ritengo siano più importanti e più discussi. Uno è il processo Raffaetà, che si serve in una certa fase dei vecchi processi che sono ammessi anche per gli alcali. Però nella fase della preparazione degli acidi grassi esso presenta un grosso vantaggio: quello di fare in modo che gli acidi grassi vengano eliminati attraverso un processo di ionizzazione che nel

tempo è molto breve e che richiede non temperatura molto inferiore a quella degli alcali. Si tratta infatti di una temperatura che non dovrebbe superare i 130 gradi. Come è noto il processo agli alcali presenta rispetto a questo due svantaggi: temperatura più alta e maggiore durata.

Poi ci sono alcuni processi che si servono di solventi, sui quali abbiamo delle grosse perplessità, perché ove noi avessimo la certezza – cosa che tecnicamente è impossibile – che i solventi adoperati fossero veramente puri, allora si potrebbe anche sottoscrivere la loro accettazione. Ma in pratica i solventi adoperati non sono chimicamente puri e trascinano una quantità di sostanze che rimangono alla fine nell'olio. Ecco perché abbiamo presentato il nostro emendamento.

Ma c'è un altro processo, che credo sia il migliore, perché non avviene a temperature elevate bensì a temperature normali, e si serve per l'assorbimento degli acidi grassi delle resine scambiatrici di ioni. Non è il caso di fare degli sfoggi di erudizione per descrivere questo procedimento; ad ogni modo sono convinto che sia il processo Raffaetà che il processo svedese delle resine scambiatrici di ioni sono di gran lunga migliori del processo agli alcali. Sono processi fisici gli uni e gli altri, benché non esista in questo campo una barriera netta fra la fisica e la chimica. D'altra parte le barriere in natura e abbiamo create noi uomini, per comodità scientifica e cuturale.

Ora, a me sembra che questi due processi ci diano effettivamente una garanzia – nei limiti delle possibilità umane – naturalmente, perché è evidente che qualsiasi manipolazione provoca alterazioni, ma in questo caso siamo convinti che non si tratti di alterazioni che possano modificare o rendere dannoso alla salute il prodotto.

E qui vorrei chiarire l'origine della nostra perplessità. Noi siamo per il progresso scientifico e per il progresso tecnico, però vorremmo – per lo meno nei limiti del possibile – che il Parlamento non abdicasse ad una prerogativa che si è assunta proprio con la legge sull'olio che abbiamo votato alcuni mesi fa: quella di dire « sì » o « no » ad un metodo, ascoltando la parola dei tecnici. In pratica, con l'approvazione della legge 13 novembre 1960, n. 1407, il Parlamento ha ammesso dei metodi ritenuti non nocivi, e ne ha rigettato altri ritenuti nocivi. Ora con l'approvazione della proposta di legge in esame torniamo praticamente a rinunciare a questa prerogativa, perché apriamo la porta a qualsiasi processo cosiddetto fisico.

Quindi io credo che la proposta di legge, così come è stata approvata dal Senato, sia difettosa per avere il Senato abolito il secondo comma della proposta originaria, in cui si richiedeva specificamente l'esame spettrofotogrammetrico nell'ultravioletto (estremamente utile anche per l'altro motivo cui ho accennato, della necessità, da parte dei giudici, di poter giudicare sulla base di un metodo ufficiale), mentre presenta il vantaggio – nei riguardi della proposta originale – di stabilire che ci deve essere qualcuno il quale dica se il metodo è accettabile o no; anche se questo qualcuno non è il Parlamento.

Ecco perché noi abbiamo proposto un emendamento che chiede in sostanza – e credo che su questo punto la Commissione Igiene e sanità sia unanime – che la garanzia che lo Stato assume nei confronti di questa questione sia più concreta, nel senso che si debba sentire la parola dei tecnici che hanno particolare conoscenza di questo problema, anche al di fuori di quelle che possono essere le decisioni dei funzionari del Ministero. Ecco perché nell'emendamento da noi proposto noi chiediamo che ci sia una Commissione formata da tecnici, docenti universitari, sanitari, i quali giudichino se il metodo proposto possa o meno provocare le alterazioni paventate: e solo sulla base del loro giudizio i Ministeri esprimano il loro parere. Credo che soltanto contro una garanzia di questo tipo il Parlamento possa rinunciare alla prerogativa che ha acquisito in base alla legge della classificazione degli oli approvata alcuni mesi fa.

Naturalmente il mio parere non può non essere positivo per quanto riguarda la demolizione degli apparecchi destinati alla esterificazione. E non può non essere favorevole del pari all'ordine del giorno preannunciato dal Relatore.

Debbo aggiungere che, secondo nostre informazioni, in Italia oggi si sta costruendo una quantità di apparecchi di esterificazione. Sappiamo che il costo di questi apparecchi è relativamente basso (nell'ordine di alcuni milioni) mentre le apparecchiature delle resine scambiatrici di ioni fornite dalla Svezia costano 560-570 milioni. Così si stanno costruendo in Italia apparecchi per l'esterificazione in quantità, che partono tutti per l'estero, destinati per lo più ai paesi che ci circondano nel Mediterraneo: Algeria, Tunisia, Marocco, Spagna ed altri; e da informazioni che si hanno pare che gli olii esterificati pro-

dotti in questi paesi rientrino in Italia attraverso le importazioni.

E qui il problema diventa grosso, perché finora la scienza non è riuscita a scoprire un metodo sicuro per identificare un grasso esterificato, anche se le catene risultano tutte sature. Per questo vi prego di non negare l'intraduzione dell'accertamento spettrofotometrico altrimenti ci troveremo del tutto disarmati di fronte a queste frodi.

Mi lusingo di aver chiarito il sereno atteggiamento da noi tenuto in seno alla Commissione igiene e sanità e qui confermato. I nostri emendamenti hanno lo scopo di migliorare la legge e di garantire dal punto di vista sanitario nel miglior modo possibile la comunità nazionale da questi processi altamente tossici (e vi parlo come medico). Se facendo un passo avanti contro l'esterificazione e migliorando i processi di raffinazione degli olii noi verremo incontro alle necessità dell'alimentazione degli italiani, non mancherà certo il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. In merito all'emendamento subordinato, rilevo che in esso si parla di una commissione, facendo riferimento all'articolo 108. Ma io ho sott'occhio detto articolo del Regolamento di applicazione del decreto-legge del 1925 sulla repressione delle frodi e non mi pare che vi si parli di una commissione, e nemmeno che la si richieda.

GOMEZ D'AYALA. La questione della commissione è stata discussa in Senato ed il senatori Salari, all'istanza che si costituisse una nuova commissione rispondeva precisando che la Commissione che si voleva costituire già esiste in base all'articolo 108 del Regolamento di applicazione del decreto-legge del 1925. La commissione in questione è costituita da 10 rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, tre del Ministero della sanità, 4 del Ministero delle finanze, 4 esperti dell'istituto superiore di sanità, 6 rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, 3 del Ministero dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Desidererei sapere perché la Commissione senatoriale si è rifiutata di accogliere il secondo comma della proposta originale dei senatori Angelini ed altri, relativa all'introduzione dell'esame spettrofotometrico all'ultravioletto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In base al regolamento in esecuzione del decreto del 1925, l'esame dei campioni deve essere effettuato con i cosiddetti metodi ufficiali di analisi che sono stabiliti con decreto ministeriale, previo parere di una commissione cui partecipano rappresentanti di tutti i Ministeri interessati.

Al Senato è stato osservato che i metodi di analisi possono variare; se uno di essi – come era richiesto nel caso specifico – venisse approvato per legge, si dovrebbe poi emanare una nuova legge qualora occorresse sostituirlo o modificarlo.

Per quanto riguarda specificatamente i sistemi di analisi proposti dal senatore Angelini, devo ricordare che il primo è già entrato a far parte dei sistemi di analisi attualmente praticarli mentre per l'altro sta per concludersi l'esame e si prevede che esso potrà essere presto incluso nei metodi ufficiali di analisi. È logico che il nuovo metodo debba essere sperimentato in laboratorio prima di essere dichiarato ufficiale in quanto deve servire come base all'autorità giudiziaria per emettere le proprie sentenze e quindi la sua efficacia deve essere accertata in modo indiscutibile. È vero che il citato regolamento consente ai laboratori di analisi di ricorrere anche a sistemi non ufficiali, ma solo come controprova, per convalidare cioè l'esame delle analisi già fatte.

La ragione per cui il Senato non ha approvato il comma segnalato è appunto questa: la Commissione si è convinta della opportunità che i nuovi metodi di analisi siano ammessi, così come è previsto dalle vigenti norme, con provvedimenti amministrativi che aggiornano di volta in volta l'elenco dei metodi ufficiali. L'articolo 5 della legge del 1960 stabilisce appunto che il Ministero terrà sistematicamente aggiornato l'elenco dei metodi ufficiali. Per ammissione di nuovi metodi basta quindi un decreto ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale*.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, esprimo il mio parere sugli emendamenti presentati. Il primo emendamento, per quanto attiene al divieto dell'uso di sostanze nocive, mi sembra superfluo.

Il terzo comma della proposta di legge, dice, appunto: « Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico ».

Mi sembra superflua, pertanto, la preoccupazione espressa nell'emendamento Angelini Ludovico. Vorrei quindi pregare i colleghi di ritirare l'emendamento.

ANGELINI LUDOVICO. Ma noi intendiamo classificare, individuare le sostanze nocive. È esatto che il terzo comma dell'articolo della legge, parlando di « tracce delle sostanze chimiche » intende raggiungere lo stesso scopo del divieto, ma bisogna tener conto anche dei casi in cui le sostanze nocive esistono alle condizioni che non rimangano traccie di essi, come è stato constatato. Ora, secondo la legge, dove non rimane traccia non vi è divieto, mentre noi intendiamo stabilire il divieto in senso assoluto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Comunque, se rimangono tracce, quegli olii commestibili non possono essere usati e non può essere autorizzato il procedimento. Questo principio si riferisce ai casi più chiari e palesi, che sono quelli più comuni. Per questi motivi ritengo l'emendamento, lo ripeto, superfluo.

Per quanto riguarda il disposto del comma soppresso dal Senato, oltre che le ragioni illustrate dal Sottosegretario, per quanto riguarda la precisa dizione della legge, esistono delle ragioni tecniche. Come tutti sappiamo, è necessario aggiornare i metodi di analisi. Per esempio, la spettrofotometria non è a uno stadio sufficiente per poter individuare l'esterificazione. Siamo comunque al corrente che si studia un nuovo metodo ufficiale per individuare quegli oli esterificati che vorrebbero essere introdotti nel mercato, ma occorre una nuova procedura.

Un illustre chimico come il professor Foschini, mi ha appunto detto che ciò può avvenire in base al valore del « Delta kappa », che è un valore convenzionale in base al quale avviene l'esame spettrofotometrico. Se questo valore « delta kappa » per gli olii direttamente commestibili, è inferiore a dieci, cioè, se negli olii commestibili il valore del «delta kappa » è inferiore a dieci, gli esterificati non sono scopribili perché, quando vengono posti sulla colonna di alluminio non presentano questo valore inferiore a dieci. Ora, per potere invece scoprire l'eventuale esterificazione occorre riportare questo valore a dieci. In questo modo si ha la possibilità di individuare gli esterificati.

Per il resto si tratta anche di avere un po' di fiducia nei tecnici e nei funzionari che sono preposti a questa funzione.

Voglio dire anche che noi, qui, non possiamo soffermarci sul problema di una completa regolamentazione sul divieto sostanziale nell'esterificazione. Oggi, purtroppo, avviene questo: esterificando i semi degli olii rettificati, noi non possiamo individuare l'esterificazione con il metodo della spettrofotometria. Questo sarà possibile con le variazioni di cui ho dianzi parlato. Ma non possiamo affrontare in maniera definitiva, il problema della regolamentazione sul divieto. Questo potrà essere affrontato con la legge di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario, che è stata approntata dal Ministero dell'agricoltura e che attende i pareri necessari.

Purtroppo, da parte di alcune grosse ditte, si è cercato sempre di mantenere precario il divieto sulla esterificazione.

Noi vogliamo introdurre un sistema di classificazione di questi divieti, con la speranza di evitare le frodi, ma pensiamo che un tale sistema debba rientrare nella prassi normale. E debbo far notare un'altra cosa: nell'ultimo comma di questa proposta di legge, che dice « Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati », vi è un accenno chiaro all'intendimento di scoraggiare le speranze e le iniziative in atto per poter ottenere l'abolizione del divieto di esterificazione. In sintesi, quindi, le preoccupazioni espresse dai proponenti gli emendamenti trovano esauriente risposta in tutta la proposta di legge in esame.

In ogni caso noi presenteremo, in appresso, una proposta di legge nuova che dovrà contemplare tutto il divieto dell'esterificazione anche degli olii di semi e di tutti gli altri grassi alimentari. Faremo, insomma, il punto sulla situazione.

Intanto diamo il bando ai processi, ai macchinari di esterificazione, i quali devono essere asportati dagli stabilimenti dove si produce l'olio o messi in condizione di non poter più funzionare. Per queste ragioni, invito la Commissione ad approvare questa proposta di legge, perché ogni ritardo nella sua approvazione potrebbe essere di nocumento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge ha un duplice scopo: quello di consentire la utilizzazione di metodi diversi da quelli collaudati, che sono chiamati fisici e quello di dichiarare la inservibilità degli impianti di esterificazione.

Questo secondo è un aspetto importante che viene a rafforzare una precedente legge e a renderla operante, e sul quale siamo tutti pienamente d'accordo.

Le perplessità, ne sono convinto, sorgono non sulla bontà della proposta ma sull'applicazione della stessa.

L'onorevole Sottosegretario ci ha detto che la legge precedente fa riferimento solo al me-

todo ordinario di determinazione dei sistemi di analisi, i quali sistemi sono due: quello dell'esame della frazione saponificabile e quello dell'esame spettrofotometrico, di cui, a quanto dice il Sottosegretario, è prossima la introduzione, fra i metodi ufficiali di analisi e questo mi pare che sia stato detto anche dall'onorevole De Leonardis, il quale sostiene che sia preferibile fare un riferimento alle norme generali di questa materia.

C'è pói un emendamento Angelini che prevede l'accettazione ufficiale, per legge, di alcuni nuovi procedimenti. Esso richiama la nostra attenzione.

BARTOLE. Onorevoli colleghi, debbo innanzitutto compiacermi con quanto detto dall'onorevole Angelini. Sono della opinione che se l'onorevole Angelini fosse intervenuto, in sede di Commissione igiene e sanità, con la preparazione che ha dimostrato oggi, non sarei stato messo in minoranza dalla Commissione stessa quando ebbi occasione di esprimere il mio parere sull'argomento. In sostanza, io avevo detto questo: noi abbiamo una preoccupazione, quella di non consentire che, con qualsiasi mezzo, si possa addivenire a delle modifiche nella struttura dell'olio, modifiche tali da alterare i requisiti biologici dell'olio stesso.

Dato questo presupposto, ritengo opportuna l'iniziativa dell'onorevole Angelini, in quanto questa esigenza di non modificare la sostanza degli oli, deve avere una adeguata sistemazione. Su questo eravamo d'accordo. Ma io avevo detto di più: non si deve dare l'ostracismo a tutti quegli altri mezzi che possano garantire che l'olio non venga alterato. Questi metodi possono essere biologici, ma tutti sappiamo che il confine tra la biologia e la chimica è estremamente soggettivo.

Detto questo, mi pare che buona parte delle preoccupazioni che erano sorte in Commissione, avrebbero dovuto trovare l'unanimità dei consensi.

Su un solo punto della proposta Angelini, io espressi la mia perplessità e voglio qui ripeterne il motivo. Mi riferivo alle parole « modificazioni profonde », perché si tratta di una indicazione che lascia adito all'arbitrio. Che cosa vuol dire, infatti, modificazione profonda? Per il direttore del laboratorio chimico di Perugia, può non provocare modificazione profonda un determinato metodo che invece la provoca per il medico provinciale o per l'ufficiale sanitario, i quali, viceversa, ritengono adeguato un altro metodo. D'altra parte non esiste trattamento dell'olio di oliva che non introduca delle modificazioni, perché l'olio di oliva è una sostanza viva che ha in sé una parte saponificabile. Insomma, l'olio ha una sua composizione per cui è necessario un determinato trattamento, cosa che viene fatta, necessariamente, dall'industria. Perché oggi il pubblico non vuole l'olio verde, lo vuole senza odori, senza sapori, ecc. Per cui ogni trattamento, anche il più innocuo, produce delle modificazioni nella struttura molecolare dell'olio.

Quanto al processo di esterificazione, io non mi sentirei di sottoscrivere le preoccupazioni che sono state espresse in Commissione. L'olio di sansa, per esempio, viene trattato con un procedimento al solfato di carbonio. Ebbene, il solfato di carbonio non è mai presente nell'olio di sanse, all'esame.

Parlando di procedimenti industriali, posso garantire che il procedimento Vaccarino comporta elementi meno individuabili all'esame, dei solventi, cioè molto più volatizzabili nei confronti del carbonio, eppure non ne abbiamo tracce nell'olio stesso.

Mi sembra, pertanto, irrilevante la preoccupazione sollevata. Tanto più che nella legge in esame c'è un richiamo dove si dice esplicitamente che non è tollerata la presenza di queste sostanze.

In sede di Commissione di sanità, abbiamo lamentato che l'esterificazione si faccia ancora in Italia, il che è dimostrato dal fatto che non si conosce la destinazione dei grassi saponificabili importati dal Marocco e dall'Algeria. Ritengo quindi che questa legge sia sacrosanta, perlomeno per l'ultimo suo comma che prevede il divieto dell'esterificazione. Chimici molto illustri come il direttore del laboratorio chimico provinciale di Milano, hanno espresso, in un convegno internazionale, un parere analogo alla tesi che io modestamento avevo avanzato.

Oggi l'unico mezzo a disposizione per un controllo è l'esame spettrofotometrico. Ma, onorevole Sedati, non possiamo affidarci alla legge del 1925 per quanto concerne i metodi di esame. Noi, in Italia, in questo campo, siamo ancora alla legge del 1925 e ai sistemi del 1925. E questo è un dato di fatto che mi fa sorgere qualche preoccupazione.

Noi in questo settore siamo ancorati a delle leggi che sono decadute. Per esempio, abbiamo una legge sulle sostanze alimentari, che risale al 1917. In Germania, negli Stati Uniti, le leggi che riguardano il settore dell'alimentazione, vengono aggiornate spessissimo, per cui abbiamo visto che in questi

Paesi, l'ultima legge del 1959 sugli additivi nelle sostanze alimentari, è stata corretta con provvedimento del febbraio 1960. Ebbene, su 360 additivi consentiti fino al febbraio del 1960, circa 320 sono stati dichiarati pericolosi per la salute. Si dice: in Italia il riferimento all'insaponificazione, ai metodi di accertamento della presenza di esterificati, è incluso nei metodi ufficiali. Ma a questo punto occorre dire che cosa è l'esterificazione e non voglio con questo dare una lezione agli onorevoli colleghi.

L'esterificato non è altro che un olio molto acido che viene elaborato e selezionato. Il ricavato viene composto, in determinate condizioni, con la glicerina e si ottiene un nuovo olio, perfettamente pulito, che non ha una parte saponificabile, perché questa viene distrutta. La parte saponificabile viene distrutta durante il processo di esterificazione sottoponendo l'esterificato, durante il processo, a una temperatura altissima nella quale l'olio di oliva brucia, nella sua caratteristica biologica, la parte saponificabile.

L'unico metodo perché l'olio esterificato sia individuato e messo in commercio, è quello spettrofotometrico. Uno di questi apparecchi esiste nel laboratorio di Modena, che è il meno attrezzato. Costa 102 milioni.

Quanto al metodo « delta kappa » citato dall'onorevole De Leonardis, non lo conosco, e non capisco come si possa parlare di un metodo cromotografico, quando si parla della colonna di alluminio. In questo processo si ha la dispersione dei vari componenti attraverso un processo di osmosi dovuto alla colonna di alluminio. Il metodo « delta kappa », sarà un metodo di grande rilievo scientifico che non è però ancora entrato nella pratica, mentre l'onorevole Sottosegretario sa che i metodi spettrofotometrici e ultravioletto vengono usati in alcuni laboratori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma perché lei, onorevole Bartole, polemizza con me ? Io mi sono limitato a fare osservazioni che non riguardano in modo specifico la classificazione dei metodi, come lei dice.

BARTOLE. Mi è stato chiesto di illustrare quanto è stato detto in Commissione Igiene e sanità, e io lo sto facendo. Non intendo fare la polemica con nessuno. In sede di Commissione Igiene e sanità abbiamo avuto una sola preoccupazione che è quella di avere oggi, nella pratica attuale, un solo metodo che ci dia la tranquillità. Ho anche detto in quella sede che non capisco perché noi ci dobbiamo limitare a dei correttivi di carattere fisico, se ci sono dei correttivi di carattere chimico. Dando quindi parere favorevole a questa proposta di legge, chiesi che venisse inserito, al secondo comma, la parte che faceva riferimento a processo all'ultravioletto. Con questo credo di avere espresso completamente il mio parere.

Noi comunque dobbiamo prendere anche in considerazione la parte economica, l'incidenza economica del provvedimento. Perché ci si dice che per ragioni di carattere agricolo, sarebbe necessario che la legge passasse al più presto. Non lo metto in dubbio, tuttavia sarebbe utile un ordine del giorno in cui si facesse richiamo a un metodo analitico che ci dia garanzia nell'accertamento. Non possiamo, ripeto, fare riferimento a organi periferici che operano con metodi di molti anni fa e quindi superati.

GOMEZ D'AYALA. Io non mi permetterò di contraddire le osservazioni fatte dall'onorevole Bartole, perché noi non intendiamo trattare il problema dal punto di vista scientifico ma dal punto di vista pratico.

Debbo dire comunque che i nostri emendamenti, sotto un profilo non scientifico, ma pratico, tendevano ad assicurare elementi di garanzia per la salute pubblica. Per quanto riguarda il testo della legge, si parla di sostanze nocive che non possono essere usate, ma non si fa nessun riferimento specifico a queste sostanze, mentre sappiamo, per esempio che l'esano e l'acetone sono di uso frequente.

BARTOLE. L'esano viene usato particolarmente negli olii di sansa e negli olii di oliva. Ma quanto alle sostanze nocive non dobbiamo avere queste preoccupazioni. Non viene usato, infatti, il solfato di rame nelle viti ? alcuni prodotti, evidentemente, comportano l'uso di sostanze le quali possono essere anche nocive e spesso lo sono, ma ciò in agricoltura è normale. Queste sostanze infatti non si ritrovano, poi, nel prodotto.

Se noi dovessimo avere questa preoccupazione, non dovremmo mangiare altro che quello che facciamo noi, nel nostro orto, con le nostre mani. La richiesta, pertanto, mi sembra eccessiva.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli argomenti introdotti nella discussione sono molto interessanti, ed io ritengo che il problema, nel suo complesso, richieda una certa meditazione. Mi pare, quindi, opportuno rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione, anche perché ognuno di noi possa adeguatamente documentarsi su argomenti tanto delicati e difficili.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Prearo ed altri: Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero (2921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Prearo ed altri: « Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero.

Il Relatore, onorevole Marenghi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame prevede che l'introduzione in Italia di alcune sementi foraggere fra le più importanti (erba medica, trifoglio, ecc.) sia subordinata alla colorazione, per distinguerle da quelle di produzione nazionale.

Si tratta di sementi destinate alla formazione di prati avvicendati, che, come è noto, hanno notevole importanza per la produzione foraggera nel nostro Paese. Malgrado il progresso tecnico di tutta la nostra agricoltura, si è riscontrato che la produzione dei prati avvicendati non ha subito quell'incremento che si è invece verificato in altre colture.

Numerose ricerche hanno dimostrato che la decadenza del prato è strettamente legata al tipo di semente impiegato.

È provato che i tipi locali e le nuove varietà italiane ottenute per selezione dagli stessi, hanno dato i migliori risultati produttivi negli ambienti di origine. Le sementi anonime straniere o di regioni più lontane formano prati che producono molto meno perché vanno incontro, in breve tempo, a gravi diradamenti. Tenuto conto di questo inconveniente, studiosi, sperimentatori, operatori nel campo delle sementi, hanno auspicato – nella stampa e in occasione di diversi congressi – la promulgazione di una legge che permetta, attraverso la identificazione mediante colorazione delle partite provenienti dall'estero, la difesa delle più produttive sementi italiane.

Rammento che molti Paesi non europei, dove si erano presentati analoghi problemi, tutelano già le loro produzioni mediante la colorazione di tutte le partite importate.

Data l'importanza sempre crescente nel nostro Paese della produzione foraggera – che è strettamente legata allo sviluppo di quella zootecnica, – nella quale siamo ancora fortemente deficitari e tenute presenti le insistenti istanze dei produttori, dei tecnici e dei sementieri, onde moralizzare il commercio ed evitare che venga distribuito seme straniero in luogo di quello italiano, è stato predisposto il progetto in esame che, come ho detto, prevede la colorazione delle sementi di erba medica e trifoglio, importate dall'estero.

Invito pertanto la Commissione a dare parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marenghi per la relazione svolta e rinvio l'inizio della discussione generale alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

DEL GIUDICE. Onorevole Presidente, mi permetto di sollecitare l'introduzione all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della Commissione del disegno di legge: « Tutela della produzione della manna » (2917) già approvato dal Senato ed il cui interesse non può sfuggire agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole Del Giudice, che terrò nel debito conto la sua richiesta.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI